

## **Chiusura delle indagini e omessa o tardiva *discovery* degli atti investigativi. Ancora incertezze ermeneutiche tra nullità e inutilizzabilità degli atti – *Everyday is like Sunday*.**

di **Nicolò Laitempergher**

NOTA A CASS. PEN., SEZ. I, SENT. 26 MARZO 2025 (UD. 18 DICEMBRE 2024), N. 11982

**Sommario.** **1.** Premessa. – **2.** La conclusione delle indagini preliminari e la *discovery* processuale. – **3.** Le conseguenze processuali dell'omessa *discovery*. – **4.** Lo spiraglio della "nullità" aperto dalla giurisprudenza di merito. – **5.** Conclusioni.

### **1. Premessa.**

Con la recentissima sentenza che qui si annota, la Suprema Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in merito ad una questione su cui negli ultimi anni si è assistito a diversi contrasti ermeneutici, riaccendendo così un dibattito che sembrava essersi (purtroppo) ormai sopito, andando in una direzione diversa da quella abbracciata da tale pronuncia.

Invero, i Giudici nomofilattici sono stati più volte chiamati a rispondere al quesito su quale dovesse essere la conseguenza processuale nel caso in cui, successivamente all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli atti investigativi non venissero messi a disposizione della difesa nella loro completezza (o comunque fossero depositati tardivamente). La giurisprudenza di legittimità maggioritaria – con qualche ammirevole eccezione – sostiene che a tale situazione patologica consegua esclusivamente l'inutilizzabilità dell'atto (o degli atti) tardivamente osteso e non la nullità dell'atto imputativo (*i.e.* la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio).

Ciò muovendo dal presupposto che siffatta situazione non rientri nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 416 c.p.p. (che disciplina la richiesta di rinvio a giudizio e i casi della sua nullità) e, quindi, a mente dell'art. 177 c.p.p., non possa farsi un'opera di interpretazione estensiva che faccia rientrare in tali casi l'ipotesi di cui si sta parlando.

Per converso, i sostenitori della teoria della nullità, tra i quali – lo si anticipa sin da ora – vi è chi scrive, rilevano che l'omessa o tardiva *discovery* dia luogo ad un grave *vulnus* del diritto di difesa dell'indagato e, per tale motivo, rientri pienamente nei casi di nullità previsti dall'art. 178 c.p.p. che sanzionano le

compressioni dei diritti di assistenza e rappresentanza del reo (su cui si tornerà nel dettaglio *infra*).

A ciò conseguirebbe la declaratoria di nullità dell'atto imputativo con una regressione alla fase processuale antecedente a quella in cui si è verificata tale patologia, ovvero la chiusura delle indagini preliminari.

Dopo qualche spiraglio di apertura a quest'ultima ipotesi da parte di alcuni Tribunali della penisola, con la pronuncia n. 11922 del marzo 2025 la Suprema Corte è tornata a gran voce a ribadire la propria posizione iperformalistica secondo cui in tali situazioni non può invocarsi in alcun modo *"la nullità del procedimento, stante il principio di tassatività delle nullità, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità per l'omessa ostensione di atti non formalizzati o non depositati in occasione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p."*.

La questione però appare tutt'altro che banale e, ci sia consentito rilevarlo, meriterebbe un maggiore sforzo interpretativo, essendo tutt'altro che priva di concreti risvolti sulle prerogative difensive del reo, nella misura in cui l'indagato – *rectius*, la sua difesa – è chiamato difendersi senza conoscere tutti gli elementi a suo carico (o, ancora peggio, eventuali elementi a discarico).

## **2. La conclusione delle indagini preliminari e la *discovery* processuale.**

Il punto di partenza della disamina non può che essere la *ratio* dell'avviso di conclusione delle indagini, oggi snodo cardine del processo penale ed istituto che – come rilevato dalla dottrina – è stato introdotto<sup>1</sup> al fine di dare modo alla difesa di conoscere tutti gli atti di indagine in un momento anteriore al deposito della richiesta di rinvio a giudizio<sup>2</sup>.

Nell'ambito della discussione parlamentare si è osservato come tale previsione *"avrebbe dato alla difesa la possibilità di interloquire anche nel momento che precede la richiesta di rinvio a giudizio poiché la conoscenza degli atti depositati [...] avrebbe posto la difesa nella condizione di apportare nuovo contributo alle indagini"*, così permettendo di esercitare *"il diritto alla difesa provando"*<sup>3</sup>.

Tale presupposto è stato confermato dalla Suprema Corte, che ha sostenuto che il deposito degli atti delle indagini preliminari e la facoltà per il difensore di prenderne visione ed estrarne copia *"costituiscono il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nel comma terzo della medesima disposizione"*<sup>4</sup>.

L'istituto riveste quindi nell'ambito processuale un ruolo di estremo rilievo, conferendo all'indagato da un lato uno strumento utile ad orientare

<sup>1</sup> Dalla L. n. 479 del 16 dicembre 1999.

<sup>2</sup> Cfr. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XXIa edizione, p. 588.

<sup>3</sup> Cfr. Commissione Giustizia Senato, 23 giugno 1999, Sen. Valentino.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2005, n. 13713.

l'indagine verso una richiesta di archiviazione<sup>5</sup> (o comunque a prevenire l'instaurazione del processo a suo carico), nonché, dall'altro lato, a consentirgli di potersi determinare in ordine alla eventuale scelta di accedere ad un rito alternativo.

Con riferimento alla prima ipotesi, infatti, il comma terzo della disposizione in esame concede all'indagato diverse possibilità difensive, tra cui il deposito di una memoria, la sottoposizione all'interrogatorio o la richiesta di effettuare indagini suppletive: facoltà che – di tutta evidenza – potranno essere compiutamente esercitate solamente all'esito dell'esame della documentazione investigativa presente nel fascicolo del Pubblico Ministero. Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in materia, evidenziando come la funzione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. *"sia chiaramente quella di consentire una fase di contraddittorio tra l'indagato ed il pubblico ministero"*<sup>6</sup>.

Sul tema, è stato infatti osservato che *"la scelta di chiedere di essere interrogati, le risposte fornite nel corso dell'interrogatorio, il tenore delle dichiarazioni spontanee, i potenziali contributi offerti a mezzo di investigazioni difensive o di documenti stricto sensu siano delle variabili fortemente condizionate dalla scorta di materiale investigativo che, compulsata dall'indagato e dal patrono, consente di pianificare nel dettaglio una strategia difensiva"*<sup>7</sup>.

Con riguardo invece alla seconda circostanza evocata, è chiaro che la scelta dell'imputato di venire giudicato allo stato degli atti, rinunciando alla formazione della prova in contraddittorio costituzionalmente tutelata, non può prescindere da una completa conoscenza degli atti stessi, i quali provengono dal soggetto inquirente, che – quasi superfluo ricordarlo – riveste una posizione processuale a lui contrapposta.

Non si è infatti mancato di sottolineare come siffatto istituto sia finalizzato a soddisfare non solamente il canone dell'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado di tutti i procedimenti giurisdizionali ma anche il diritto dell'accusato di essere informato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa, nonché di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.

Ebbene, proprio quest'ultimo profilo che enuncia il principio sovraordinato di *égalité des armes*, impone regole nei confronti di tutte le parti in causa, tra le quali assumono appunto rilievo primario quelle finalizzate alla *discovery* del materiale in possesso della difesa, al fine di scongiurare l'arbitrio di prove a sorpresa.

---

<sup>5</sup> Si vedano, *ex multis*, AMODIO, *Lineamenti della riforma*, in AA.VV.

<sup>6</sup> Corte Cost., 29 dicembre 2004, n. 441.

<sup>7</sup> PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*.

Invero, nelle intenzioni del legislatore vi sarebbe la finalità primaria di assicurare la completezza dell'indagine, attribuendo carattere essenziale al patrimonio di conoscenze dell'indagato: tale previsione normativa assume portata generale, *"dovendosi giocoforza esigere la completa ed incondizionata scoperta degli elementi di accusa ogni qualvolta il P.M. abbia in animo di formulare l'imputazione nei confronti di una persona sottoposta ad indagini"*<sup>8</sup>. Va poi rilevato come l'istituto in esame non sia solamente strumento utile all'imputato, ma svolga un ruolo cardine anche nella corretta declinazione del sistema processuale: *in primis*, infatti, la documentazione delle indagini deve essere sottoposta al vaglio del Giudice per l'Udienza Preliminare affinché venga verificata la sostenibilità dell'accusa in giudizio.

La più avveduta dottrina non ha infatti mancato di evidenziare come esso garantisce da un lato, *"il diritto della persona sottoposta alle indagini a vedere definita tempestivamente la sua posizione"*, ma, *"dall'altro, la completezza delle indagini preliminari e, quindi la loro efficienza a innestare un processo effettivamente necessario"*<sup>9</sup>.

In buona sostanza, oltre a garantire le già citate prerogative difensive, il deposito degli atti assume anche un ruolo di rilievo nell'ambito dell'instaurazione e svolgimento dell'azione penale, affiancando ora le valutazioni del Pubblico Ministero, ora quelle del Giudice per l'Udienza Preliminare.

Va inoltre posta l'attenzione su un'ulteriore tematica: non si può non considerare come gli atti non depositati – in via generale e teorica – possano essere suscettibili di incidere in senso favorevole rispetto alla posizione processuale degli indagati.

Ebbene, in tale prospettiva si apprezza ancora maggiormente il fatto che il mancato deposito di documentazione aggraverebbe le conseguenze pregiudizievoli così prodotte a carico dell'indagato.

Ma vi è di più: l'omessa "entrata" nel procedimento di atti, potrebbe comportare che vengano *"sottratti al giudizio ed alla cognizione del giudice elementi di prova – finanche decisivi – così ostacolando quell'attività di ricerca della verità che è considerato il fine primario ed ineludibile del processo penale"*<sup>10</sup>.

Insomma, non vi è chi non veda che il fatto che, se una parte di documentazione nella disponibilità del Pubblico Ministero non venga depositata, sia essa a carico o a discarico, vi sia una severa compressione del

---

<sup>8</sup> BARAZZETTA, *Gli snodi processuali. La nuova udienza preliminare ed i riti speciali*, p. 504.

<sup>9</sup> BENE, *L'avviso di conclusione delle indagini*, p. 149.

<sup>10</sup> Cfr. Tribunale di Ravenna, 2 marzo 2021, che rimanda a Corte cost. n. 73 del 2010, Corte Cost n. 111 del 1993.

diritto di difesa e un concreto *vulnus* rispetto alle valutazioni giudiziali che devono essere compiute.

### **3. Le conseguenze processuali dell'omessa *discovery*.**

Rilevata l'importanza del momento di *discovery* degli atti e, soprattutto, delle problematiche che possono sorgere in caso di condivisione parziale o tardiva degli stessi, occorre domandarsi quali soluzioni siano state percorse dalla giurisprudenza per sanare siffatta situazione.

Come si è già detto, la posizione maggioritaria – abbracciata anche dalla recente pronuncia riportata in premessa – sostiene che l'atto tardivamente osteso sia inutilizzabile, e quindi non possa essere posto come fondamento della decisione, in funzione del disposto dell'art. 191 c.p.p.

Il richiamo all'istituto dell'inutilizzabilità sembra però "fuori fuoco": come noto, il citato articolo afferma infatti che debba sancirsi "*l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge*".

Nel caso in cui la genesi acquisitiva della prova di cui si lamenta l'omessa ostensione sia avvenuta nel rispetto delle relative disposizioni che ne regolano la formazione/acquisizione, difficilmente si potrà sostenere che vi sia stata una violazione dei divieti stabiliti dalla legge in tema di formazione di atti di indagine per il sol fatto che gli stessi non siano stati messi a disposizione della difesa.

Non si versa infatti nelle ipotesi di inutilizzabilità tradizionalmente individuate dalla dottrina: non si tratta né di c.d. inutilizzabilità patologica, configurata laddove l'acquisizione sia posta in essere in violazione di un divieto stabilito con riguardo all'ammissione o all'assunzione di una prova (e.g. intercettazioni disposte per un reato punito nel minimo con la reclusione inferiore ai 5 anni), né di c.d. inutilizzabilità fisiologica, situazione che connota determinati atti processuali inidonei *ab origine* ad essere utilizzati in una fase successiva del processo (e.g. l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali<sup>11</sup>).

Se è vero come sopra detto che l'avviso di conclusione delle indagini è un atto "*che non riguarda la correttezza del procedimento probatorio, bensì permette all'indagato di effettuare un confronto anticipato nella fase che immediatamente precede l'esercizio dell'azione penale con le facoltà ivi previste*", l'ipotesi processuale dell'inutilizzabilità è del tutto inconferente con il caso che stiamo esaminando.

E, allora, se il Pubblico Ministero deve depositare l'intero *dossier* d'accusa e, invece, non lo fa (in toto o in parte) è evidente che risulti integrata la violazione di una disciplina concernente l'intervento e l'assistenza dell'indagato.

---

<sup>11</sup> Fatte ovviamente salve le ipotesi speciali disciplinate dagli artt. 511 ss. del c.p.p.

Sicché tale violazione assume rilievo ai sensi dell'art. 178 comma 1, lett. c) c.p.p., da cui deriva la nullità di ordine generale a regime intermedio (e pertanto rilevabile d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado) dell'atto imputativo.

Deboli, nonché prive di particolare pregnanza, paiono le obiezioni mosse a tale impostazione ermeneutica: esse si basano principalmente sul fatto che l'art. 177 c.p.p., come detto, sancisca la tassatività delle ipotesi di nullità e che l'art. 416 c.p.p. (o anche il 429 c.p.p.) – che disciplina il “momento” della richiesta di rinvio a giudizio – non menzioni espressamente il caso ora in esame.

Infatti, il fatto che le ipotesi di nullità siano tassative non equivale a sostenere che le stesse non possano debbano essere analiticamente individuate per ogni singolo caso attraverso uno sforzo interpretativo che muove dal dato letterale delle disposizioni che le disciplinano.

Il principio di tassatività in tema di nullità, d'altra parte, non richiede che sia formulata una puntuale elencazione di tutti i casi prevedibili, impedendo solamente al giudice di ricorrere all'interpretazione analogica *in subiecta materia*, e non costituendo così un *numerus clausus*.

Infatti, è proprio l'art. 178 c.p.p. ad assolvere alla funzione di circoscrivere le ipotesi di nullità, senza la necessità di una espressa menzione di ogni singolo caso, per ovvie ragioni di economia descrittiva ed impossibilità di tipizzare tutti i casi che possono presentarsi nella prassi processuale.

Ipotesi di nullità in cui, come visto, ricadrebbe anche il caso di omesso (o tardivo) deposito di un atto di indagine, essendo questa una circostanza che in tutta evidenza costituisce un nocumento del diritto di difesa e di assistenza dell'indagato.

In questo senso, proprio la Suprema Corte ha infatti evidenziato che la *“previsione di casi tassatività di nullità, previsti dall'art. 416 c.p.p., non esclude, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio [...] l'incidenza che su di ess[a] possa avere il verificarsi di uno dei casi di nullità previsti in via generale dall'ordinamento, sub specie dell'art. 178 c.p.p.”*<sup>12</sup>.

Su questa scorta, infatti, è stato poi precisato che *“la categoria dell'inutilizzabilità non si presta ad essere utilizzata per sanzionare, come nel caso di specie, la violazione del diritto di difesa discendente dall'incisione delle prerogative correlate ad una determinata fase processuale”*<sup>13</sup>. Invero, i giudici nomofilattici hanno poi proseguito affermando che *“il deposito intempestivo di un elemento di prova incide proprio sul diritto di difesa, nella misura in cui impedisce all'indagato di esercitare i diritti correlati alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari”*<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Cass. pen., sez. II, 10 aprile 2018, n. 20125.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

Da ciò discenderebbe che *“la lesione delle prerogative difensive trova il suo strumento generale di tutela nella categoria della nullità generale a regime intermedio [...] che, ove sia riconosciuta, non si risolve nella eliminazione dell’atto dal compendio probatorio, ma piuttosto in una restituzione delle garanzie difensive, con (eventuale) regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione”*<sup>15</sup>.

Alla luce di quanto ora visto francamente si fatica a comprendere la posizione della Suprema Corte che, da un lato sostiene a gran voce che la *discovery* parziale costituisca una violazione del diritto di difesa, ma dall’altro lato, in evidente contraddizione, nega che siffatta situazione possa rientrare nell’alveo applicativo delle nullità previste dall’art. 178 c.p.p.

#### **4. Lo spiraglio della “nullità” aperto dalla giurisprudenza di merito.**

Come detto, alcune pronunce di primo grado hanno però inteso aderire alla teoria della nullità dell’atto imputativo: è stato infatti evidenziato che il caso in esame non ricada nelle categorie di inutilizzabilità, bensì assai più radicalmente in una *“violazione delle prerogative difensive che in ossequio alla disciplina contenuta negli artt. 177 ss c.p.p., il legislatore ha ritenuto di sanzionare con la diversa tipologia di invalidità processuale delle nullità”*<sup>16</sup>.

Ancora, il Tribunale di Ravenna<sup>17</sup> – ha sostenuto come *“l’impossibilità per le difese di accedere compiutamente e tempestivamente al materiale probatorio raccolto dal P.M. incide in modo sostanziale sulla stessa possibili, di talché, in tale contesto, oltre alla inadeguatezza della categoria della inutilizzabilità già sul piano teorico, emerge anche la sua inopportunità sul versante degli effetti pratici”*.

Su tale pronuncia, attenta dottrina ha osservato che la scelta della nullità appaia *“la soluzione più adeguata all’ipotesi in esame, ciò perché “il vizio in parola costituisce una forma di tutela del diritto di difesa molto più efficace, restituendo all’imputato la possibilità di operare una rivalutazione del complessivo addebito e dei relativi elementi assunti in sede di indagine sui quali si fonda”*<sup>18</sup>.

Ancor più di recente, anche il Tribunale di Spoleto<sup>19</sup> ha ritenuto di aderire al sopracitato orientamento della Suprema Corte di cassazione, sostenendo come *“la categoria dell’inutilizzabilità postula la violazione di un divieto probatorio”*, rilevando come – nel caso oggetto di pronuncia – l’atto fosse

---

<sup>15</sup> *Ibidem.*

<sup>16</sup> Tribunale di Perugia, 20 ottobre 2020.

<sup>17</sup> Tribunale di Ravenna 7 marzo 2021.

<sup>18</sup> Cfr. CENTAMORE, *“L’omesso (o ritardato) deposito di atti i indagine in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari: inutilizzabilità e nullità a confronto”*, in questa rivista, 4, 2021.

<sup>19</sup> Cfr. Tribunale di Spoleto, ordinanza 7 ottobre 2021.



stato ritualmente formato e pertanto non si rientrasse in tale evenienza processuale.

Invece, l'omessa ostensione avrebbe *"indebitamente compromesso le garanzie difensive nell'ottica tanto di una migliore preparazione in vista dell'udienza dibattimentale, quanto della possibilità di avanzare richieste di riti alternativi"*.

In definitiva, se si pensa ad un rimedio efficace che possa ri-espandere il diritto di difesa degli indagati indebitamente compresso, l'unica via percorribile è la regressione alla fase in cui tale violazione è avvenuta, con conseguente sanatoria mediante il deposito di siffatta documentazione.

Un attento osservatore, peraltro, non può non rilevare – come fatto da alcuni dei citati Tribunali – come in un caso di contrasti giurisprudenziali, *"l'adesione all'orientamento maggiormente rigoroso risponde ad indubitabili canoni di prudenza in quanto costituisce l'unica opzione ermeneutica in grado di scongiurare il rischio – tutt'altro che teorico – che l'eccezione tempestivamente formulata [...] trovi accoglimento nei successivi gradi di giudizio con conseguenziale travolgimento di tutta la dispendiosa attività processuale compiuta"*<sup>20</sup>.

Per verità, merita attenzione un'isolata pronuncia della Suprema Corte<sup>21</sup>, che ha inteso addentrarsi più nel dettaglio nella questione in esame offrendo alcuni interessanti spunti valutativi, che non sono però stati "coltivati" dalle successive pronunce sul tema.

Invero, la Cassazione ha rilevato che *"la parziale (o omessa) discovery del materiale probatorio comporta indubbiamente una compressione del diritto di difesa dell'imputato"*, a ciò non conseguendo *"di per se l'inutilizzabilità (tantomeno la nullità) della prova che il pubblico ministero chiede di acquisire al processo ma impone che venga ristabilita l'equità del processo stesso legittimando l'esercizio (postumo) di facoltà difensive non tempestivamente esercitate per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato"*.

In funzione di tali premesse, potrà persino giungersi a chiedere *"l'annullamento dell'atto introduttivo del giudizio (decreto che dispone il giudizio o di citazione diretta a giudizio) nel caso in cui l'atto di indagine non osteso risultasse acquisito prima dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p."*.

In altre parole, la sentenza in esame sembra sostenere che il *vulnus* patito dal reo debba essere valutato caso per caso e la "sanzione" processuale debba essere scelta e parametrata sulla base della gravità della compressione del diritto di difesa patita nell'ipotesi concreta. Tanto più grave è il danno, tanto

---

<sup>20</sup> Cass pen., Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 44422 e Cass. pen. sez. V, 1° agosto 2017, n. 38409.

<sup>21</sup> Cass. pen., Sez. II, Sent. 1° giugno 2023, n. 23931.



più incisivo dovrà essere la conseguenza processuale (dovendosi intendere come meno grave l'“inutilizzabilità” e più grave la “nullità”).

Non si può non apprezzare lo sforzo interpretativo di tale pronuncia, che ha inteso scandagliare nel dettaglio la situazione di cui si sta disquisendo, con l'unica “pecca” – ci sia consentito rilevarlo – che venga fornita una definizione quasi tautologica della lesione del diritto di difesa, senza indicare con precisione le ipotesi in cui possa essere dichiarato nullo l'atto imputativo, lasciando così forse un eccessivo spazio valutativo.

## 5. Conclusioni.

Con un po' di rammarico – ma non troppo stupore – la Suprema Corte sembra fare un passo indietro con un *revirement* che disattende un indirizzo avviato da alcune pronunce di merito e poi apparentemente seguito dalla sentenza poc'anzi citata, trincerandosi dietro allo scudo del principio di tassatività che apparentemente impedirebbe di poter effettuare qualsivoglia sforzo ermeneutico.

Tuttavia, si è osservato come sia proprio la formulazione “a geometria variabile” dell'art. 178 c.p.p. a consentire di far rientrare nell'ipotesi di cui alla lettera c), che sanziona l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, i casi di omessa o tardiva *discovery* degli atti processuali.

Quello che a questo punto si può auspicare<sup>22</sup> è che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite, che dovranno sciogliere questo (apparente) nodo interpretativo una volta per tutte.

In alternativa, ma si tratta di una soluzione sicuramente meno agevole, sembra necessario un intervento del legislatore che, ad esempio, inserisca agli art. 416 c.p.p. (per la fase *post 415 bis*) e all'art. 429 c.p.p. (per la fase dell'udienza preliminare laddove non venga sanato prima) una specifica ipotesi di nullità dell'atto imputativo.

Non si tratta infatti di un momento processuale di poco conto, ma dello snodo critico di un'indagine che, attraverso il contributo della difesa, deve decidere se e come trasformarsi in un processo, “metamorfosi” che non può prescindere da una completa disamina degli atti investigativi.

---

<sup>22</sup> Come già fatto da altri autori, tra cui CIAMPI in *Incompleta discovery al termine delle indagini preliminari: sulle conseguenze sanzionatorie serve un intervento delle Sezioni Unite*, in *Proc. pen., giust.* 4/2019.